

Scioglimento della comunione legale tra i coniugi e diritto di disposizione sulla quota dei beni della comunione

di EMANUELA ANDREOLA

Nella pronuncia in esame la Cassazione, confermando le argomentazioni delle corti di merito adite in primo e secondo grado, stabilisce il principio secondo cui è valida ed efficace la compravendita avente ad oggetto una quota indivisa del bene entrato a far parte della comunione legale fra i coniugi, quando il coniuge l'abbia conclusa dopo il verificarsi di un fatto che ha determinato, ai sensi dell'art. 191 c.c., lo scioglimento della comunione stessa. Nella specie, la dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi aveva causato lo scioglimento del regime legale di comunione e, secondo il tribunale e la Corte territoriale di Napoli, ciò aveva determinato il passaggio del bene dalla comunione legale ad un regime di comunione ordinaria, con la conseguente validità dell'alienazione della sola quota di proprietà del coniuge *in bonis*, successivamente al verificarsi dello scioglimento della comunione medesima.

Il tema affrontato nella sentenza in commento è articolato e sottende una serie di questioni. La prima riguarda gli effetti dello scioglimento della comunione legale, disciplinato dall'art. 191 c.c., ovvero se esso debba essere inteso come scioglimento del (solo) regime patrimoniale dei coniugi, oppure come scioglimento del patrimonio, costituito dagli specifici beni acquistati dai coniugi in comunione legale. Ancora, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, la questione che si pone è se i beni siano assoggettati automaticamente al regime della comunione ordinaria o siano in comunione legale, fino alla divisione *ex art.* 194 c.c. Inoltre va chiarito se l'alienazione (o l'espropriazione) della quota di un bene, acquistato in comunione legale, presuppone la previa divisione. La Cassazione, richiamando un precedente della Corte costituzionale (sent. n. 311/1988) riafferma anzitutto i seguenti principi: mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale tra i coniugi è una comunione senza quote; nell'una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune; nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì «solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione». Poiché tuttavia, precisa la Suprema Corte, la comunione senza quote è in realtà un artificio tecnico-giuridico utile soltanto ad affermare il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con estranei alla stessa e a difendere il patrimonio familiare da interferenze di terzi, lo scioglimento della comunione legale determina la possibilità che lo *ius in re* venga separatamente alienato diventando irrilevante un potenziale *vulnus* connesso all'acquisto del terzo estraneo. In conclusione, la natura di “comunione senza quote” della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., prodottosi il quale effetto (*ex nunc*) i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente

alienarla.